

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'8 al 14 novembre 1988)

INDICE

BOLLINI, TARAMELLI: sulla legittimità delle sanzioni applicate dalla Guardia di finanza a numerosi comuni della provincia di Milano e, in particolare, al comune di Burago di Molgora, in relazione all'applicazione dell'aliquota IVA ed alla mancata tenuta del registro IVA per il servizio di mensa scolastica (4-00240) (risp. COLOMBO, <i>ministro delle finanze</i>)	Pag. 1191
POLLICE: per un intervento volto a rivedere i criteri di ripartizione degli orari dei servizi telefonici della SIP (4-01418) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1192
sull'opportunità di programmare il trasferimento del personale in eccedenza dell'ASST presso altre amministrazioni carenti d'organico e sulla decisione dell'azienda di effettuare altri concorsi per funzionari, revisori tecnici e operai specializzati (4-01569) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1194
sulla mancata erogazione dei contributi statali destinati agli armatori per l'imbarco di diplomati nautici (4-01714) (risp. PRANDINI, <i>ministro della marina mercantile</i>)	Pag. 1195
per un intervento volto ad appurare l'eventuale cessione dei diritti d'autore sulle magliette alla «Carioca maglierie» da parte della Marina militare (4-02057) (risp. ZANONE, <i>ministro della difesa</i>)	1196
sulla veridicità delle notizie in merito alla provenienza italiana delle armi usate dai terroristi nell'attentato al battello greco «Isola di Poros» (4-02058) (risp. ZANONE, <i>ministro della difesa</i>)	1196
SCARDAONI: per la definizione della pratica concernente la ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Renza Moresco di Savona (4-00994) (risp. PUJIA, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	1197
TRIPODI: per l'aumento del numero delle classi con insegnamento della lingua inglese presso la scuola media «Salvemini» di Polistena (Reggio Calabria) (4-02101) (risp. GALLONI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1197

BOLLINI, TARAMELLI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che la Guardia di finanza ha recentemente contestato a numerosi comuni della provincia di Milano, in particolare al comune di Burago Molgora, l'applicazione dell'aliquota IVA (il 2 per cento invece del 18 per cento) e la mancata tenuta del registro IVA per il servizio di mensa scolastica – che i comuni sono tenuti obbligatoriamente a fornire agli studenti – e che, di conseguenza, sono state irrogate pene ai comuni e ai sindaci interessati, gli interroganti chiedono di sapere:

a) in base a quali norme la somministrazione di alimenti e bevande effettuata nelle mense delle scuole deve essere assoggettata ad una aliquota IVA (18 per cento) superiore a quella prevista (2 per cento) dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 889;

b) per quali ragioni i comuni devono istituire una contabilità fiscale (registro IVA) accanto ed in aggiunta a quella pubblica cui già sono tenuti per legge;

c) come, quando e con quali mezzi il Ministro interrogato intenda intervenire per ristabilire una corretta interpretazione della norma fiscale citata e impedire che interpretazioni o norme non chiare determinino o ingiustificati oneri aggiuntivi alle finanze comunali o dannosi conflitti con l'amministrazione finanziaria.

(4-00240)

(1° agosto 1987)

RISPOSTA. – In merito alla prima questione, a cui l'onorevole interrogante fa riferimento, concernente l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nell'ambito di mense scolastiche comunali, si fa presente che la stessa ha trovato soluzione favorevole nel senso auspicato nella disposizione recata dall'articolo 8, comma 33, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

La citata norma, infatti, prevede che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 2 per cento prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande si applica anche a quelle rese sulla base di contratti di appalto.

Per quanto attiene l'ulteriore richiesta tendente a conoscere le motivazioni in base alle quali i comuni sono obbligati alla tenuta di una contabilità fiscale, si osserva che le stesse trovano fondamento nell'articolo 4, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che considera in ogni caso commerciale, ancorchè esercitata da enti pubblici, la gestione di spacci aziendali, di mense e somministrazione di pasti ed ancora negli articoli 21 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che sanciscono l'obbligo alla tenuta di scritture contabili per i soggetti esercenti attività di natura commerciale.

Si soggiunge, relativamente ai timori espressi all'ultimo punto dell'interrogazione, che l'articolo 1 del decreto-legge 2 novembre 1988, n. 461, prevede per province, comuni e loro consorzi che i termini per la

presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti in materia di IVA e imposte sui redditi relativi ai periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988 sono differiti al 20 dicembre 1988 e gli obblighi di fatturazione, di registrazione nonché gli altri obblighi relativi alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli stessi enti pubblici.

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

(9 novembre 1988)

POLLICE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -
Premesso:

che nel gennaio 1985 è stato firmato il contratto dei lavoratori telefonici, che prevedeva per alcuni servizi (servizi informazioni 12, 186, 10 e 110) un cambiamento dell'orario di lavoro settimanale (da 36 a 38 ore), fatta eccezione per le 3 agenzie di Milano, Roma e Napoli, definite di primo livello, cioè a tempo pieno, sette giorni su sette, mentre le altre venivano definite di secondo livello, cioè con orario spezzato da lunedì a venerdì;

che l'accettazione dell'aumento dell'orario di lavoro per alcuni servizi era subordinata alla acquisizione di una quota consistente di lavori impiegatizi del servizio commerciale (servizio 187);

che una simile impostazione è stata contraddetta di fatto, poichè nei grossi centri metropolitani non è stato possibile chiudere i servizi informazioni prima delle ore 22;

che i vari tentativi sindacali di recuperare la situazione con accordi successivi, aumentando le agenzie di primo livello e prevedendo anche per queste l'acquisizione di parte dell'attività impiegatizia, non hanno ottenuto alcun risultato, tant'è che in tutte le realtà dove già sono in vigore le 38 ore settimanali si svolge sempre lo stesso lavoro, senza riuscire a svolgere il lavoro impiegatizio del servizio 187,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire a riordinare una situazione che crea una concentrazione di servizi a scapito di altri, magari ritenuti meno redditizi, che però agli utenti della SIP sono ugualmente utili.

(4-01418)

(13 aprile 1988)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che i problemi relativi ai rapporti di lavoro tra la SIP ed il proprio personale nonché quelli concernenti taluni aspetti di gestione aziendale rientrano nella esclusiva competenza del consiglio di amministrazione di detta società, senza che questo Ministero abbia alcuna possibilità di ingerenza in materia.

Il controllo di questa amministrazione sull'operato della SIP si limita, infatti, alla vigilanza del rispetto degli obblighi derivanti dalla convenzione nonché alla verifica sull'andamento della gestione, con particolare riferimento agli impianti ed al funzionamento dei servizi dati in concessione.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione su quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, non si è mancato di

interessare la concessionaria SIP la quale ha precisato di aver avviato, in linea con l'orientamento assunto per il miglioramento e lo snellimento dei servizi di telecomunicazione ed in accordo con le organizzazioni sindacali, un processo innovativo che interessa, in particolare, il settore relativo ai servizi d'utenza.

Il progetto, maturato in occasione del rinnovo del contratto collettivo di lavoro siglato nel 1984, si è concretizzato nell'affidamento di alcune attività di tipo commerciale, ed in particolare del «servizio 187», al personale addetto ai servizi d'utenza.

La riorganizzazione ha comportato, in particolare, le seguenti modifiche:

orario tendenzialmente di tipo impiegatizio con intervallo meridiano;
passaggio alla qualifica impiegatizia di «operatore addetto ai servizi d'utenza» di tutto il personale appartenente ai centri di lavoro servizi d'utenza di primo e secondo livello;

incremento dell'orario di lavoro settimanale da 36 a 38 ore (a fronte di 40 ore svolte da tutti gli altri impiegati della SIP);

corresponsione, contestualmente alla variazione della posizione di lavoro e di orario, di un importo *ad personam* di lire 35.000 mensili.

Tale operazione - seguendo il percorso prefigurato dagli accordi contrattuali - ha interessato, in un primo momento, gli 88 centri di lavoro servizi d'utenza di secondo livello in considerazione della più elevata quota di lavoro impiegatizio che li caratterizza rispetto ai 10 analoghi centri di lavoro servizi di utenza di primo livello: essa si è conclusa nel mese di giugno 1986.

Per i centri di lavoro di primo livello, invece, caratterizzati dal maggior impegno richiesto dal «servizio 12» (elenco abbonati) ed in relazione al diverso orario osservato (7-22), fu previsto in sede contrattuale soltanto l'orientamento al progressivo utilizzo del personale in attività di tipo impiegatizio.

In un incontro tra la SIP e le organizzazioni sindacali tenutosi nel mese di novembre 1986 per verificare la quota di attività impiegatizia espletata dal personale interessato ed estendere ad esso i provvedimenti economico-normativi previsti dall'accordo contrattuale, le parti ritennero che anche il processo di riorganizzazione relativo al personale di primo livello aveva fatto registrare una consistente quota di attività di tipo impiegatizio.

In un successivo incontro tra azienda e organizzazioni sindacali è stato accertato, infine, l'effettivo raggiungimento delle condizioni sperate: l'attività relativa ai servizi d'utenza (servizi 10, 12, 110 e 186) svolta presso i citati centri è, infatti, notevolmente diminuita sia perchè il servizio 10 viene attualmente espletato dall'ASST, sia perchè l'attività di tipo commerciale, dopo un periodo di addestramento, viene ora svolta a rotazione da tutti gli operatori.

Si è, pertanto, ritenuto opportuno attribuire la qualifica impiegatizia a tutti gli operatori addetti ai citati centri, siano essi di primo o di secondo livello, ad eccezione delle tre sedi di Roma Est, Roma Nord e Napoli Est, di primo livello e con orario 0-24, per le quali non era previsto alcun cambiamento.

Si soggiunge, infine, che l'evoluzione organizzativa del settore conferma l'orientamento assunto dalla SIP circa la tendenza ad una maggiore definizione del ruolo impiegatizio: è previsto, infatti, lo svolgimento per via

telefonica di numerosi altri servizi tra cui l'acquisizione di nuovi impianti ed il trasloco di apparecchi relativi alla categoria abitazioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMÌ

(8 novembre 1988)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro, delle finanze, delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso che verrà presentato al più presto un disegno di legge per la «Riforma delle telecomunicazioni nazionali», che dovrebbe codificare l'accorpamento delle tre aziende IRI (SIP, Italcable e Telespazio) con l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) in un unico polo, denominato Super-STET, secondo i progetti illustrati di recente dal presidente dell'IRI ed in aderenza alle scadenze fissate dal Mercato unico europeo;

constatato che l'ASST ha un organico di oltre 13.000 unità, di cui una grossa percentuale è collocata nelle categorie medio-alte, difficilmente inquadrabili nel nuovo assetto in via di definizione,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo abbia intenzione di prevedere un coordinamento, a livello del Ministro per la funzione pubblica, al fine di programmare eventuali passaggi presso altre amministrazioni statali, la cui carenza di personale direttivo e di concetto risulta accertata, come ad esempio presso il Ministero delle finanze.

Rilevato inoltre che il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica ha messo in atto interventi per sanare situazioni pendenti riguardanti la nona categoria e i super-funzionari collocati nei ruoli ad esaurimento, l'interrogante chiede di sapere:

come si possano giustificare, in considerazione di quanto affermato in premessa, il proseguimento di concorsi a qualifiche di primo dirigente e la programmazione di promozioni corrispondenti o superiori per funzionari dell'ASST, azienda che da tempo risente degli effetti dell'attuale fase di smobilitazione e nella quale quindi i suddetti ruoli si dimostrano praticamente inesistenti;

come il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che dovrebbe riconoscere le difficoltà di accorpamento del personale ASST nell'ambito della Super-STET dell'IRI, possa conciliare la sua dichiarata disponibilità, che si legge nel verbale della riunione del 26 gennaio 1988 con l'amministrazione e le organizzazioni sindacali, con una serie di bandi per «mega-concorsi», finalizzati all'assunzione di revisori tecnici (sesta categoria) e di operatori specializzati d'esercizio (quinta categoria), per complessive 800 unità, concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(4-01569)

(12 maggio 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel premettere che allo stato attuale non si hanno elementi per poter valutare l'incidenza che il provvedimento riguardante la riforma del sistema delle telecomunicazioni – inviato ai vari Ministeri, tra i quali il Dipartimento della funzione pubblica, per il preventivo

concerto - potrà avere sulla futura utilizzazione dei dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si assicura che il passaggio del personale dipendente dall'Azienda ad altre amministrazioni statali sarà attentamente valutato e seguito d'intesa con il suddetto Dipartimento.

Stante l'impossibilità di fare concrete previsioni sui tempi di attuazione del citato progetto di riforma e considerato che la predetta azienda dovrà proseguire nella realizzazione del programma di potenziamento della rete telefonica e degli impianti e nella gestione di tutto il servizio interurbano ed internazionale, evitando che ne scada la qualità, potrà verificarsi la necessità di coprire i posti vacanti che si registrano, in particolare, in alcuni settori (dirigenti, personale adibito all'esercizio ed alla manutenzione della rete, personale di commutazione).

È da tenere inoltre presente che nel corso del corrente anno cesseranno dal servizio circa 200 dipendenti ed altrettante cessazioni sono previste per il 1989.

Si precisa, comunque, che al momento nessuna procedura concorsuale è stata posta in essere.

Per quanto riguarda, infine, le procedure per la nomina alla qualifica di primo dirigente - previste dalla legge 10 luglio 1984, n. 301 - e per la promozione a qualifiche superiori, si sottolinea che le stesse, oltre a risultare necessarie al fine di poter nominare i titolari del 40 per cento circa degli uffici dirigenziali centrali e periferici, attualmente affidati a funzionari incaricati di funzioni superiori, costituiscono un atto dovuto per prescrizione legislativa, la cui prolungata ed ingiustificata inadempienza potrebbe configurarsi come omissione di atti d'ufficio.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMÌ

(8 novembre 1988)

POLLICE. - *Al Ministro della marina mercantile.* - Per conoscere se sia vero che i contributi destinati agli armatori da parte dello Stato per l'imbarco dei diplomati nautici non sono stati del tutto erogati poichè diversi armatori non hanno ritenuto di svolgere le relative pratiche, in quanto molto complesse e farraginose.

Solo il Collegio dei capitani di Napoli ha rivolto preghiera alla capitaneria affinché inviti gli armatori a ritirarli.

(4-01714)

(8 giugno 1988)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione indicata in oggetto, si premette che l'articolo 6 della legge n. 856 del 5 dicembre 1986 prevede la corresponsione di un contributo agli armatori che imbarchino, in soprannumero alle tabelle di armamento, allievi ufficiali di coperta e di macchina con contratto di formazione e lavoro.

Per tale finalità è stata autorizzata per il biennio 1987-1988 la spesa complessiva di 14 miliardi di lire, ripartita in ragione di 7 miliardi in ciascun anno.

Lo stanziamento previsto per l'anno 1987 è stato utilizzato quasi completamente. Sono stati, infatti, approvati contributi per 6 miliardi e 876 milioni, relativi a 46 decreti di ammissione.

La situazione relativa al 1988 è la seguente:

17 progetti approvati e trasmessi alle società interessate per l'ammontare di lire 1.040 milioni di contributi;

13 progetti in corso di definizione per complessive lire 1.548 milioni;

10 progetti all'esame del Comitato interministeriale, per complessive lire 1.752 milioni.

A tutt'oggi vi è una disponibilità residua complessiva di oltre due miliardi e mezzo ed è allo studio il progetto di prorogare di un anno il termine del 31 dicembre 1988, fissato dal menzionato articolo 6 della legge n. 856, al fine di consentire che un ulteriore numero di allievi ufficiali possa effettuare, come previsto dal codice della navigazione, il periodo di imbarco necessario al conseguimento del titolo professionale marittimo, fruendo di contributi statali.

Il Ministro della marina mercantile
PRANDINI

(5 novembre 1988)

POLLICE. - *Al Ministro della difesa.* - Per conoscere, se la Marina militare abbia ceduto i «diritti di autore» sulle magliette alla «Carioca maglierie» e se ritenga che ciò sia conforme alla tradizione di una forza armata o, piuttosto, se non sia stato dettato dal lancio pubblicitario in atto.

(4-02057)

(3 agosto 1988)

RISPOSTA. - I Crest delle navi, di cui la ditta «Carioca» ha riprodotto i simboli sulla maglieria di propria produzione, non raffigurano simboli ufficiali.

Essi sono liberamente scelti dai comandi di bordo, sui bozzetti normalmente ideati da membri dell'equipaggio (talvolta modificati nel corso della vita dell'unità); per la Marina militare non rappresentano nulla di più di un veicolo di rappresentanza e promozionale. Su di essi non esiste ovviamente alcuna normativa che ne vieti la riproduzione.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(8 novembre 1988)

POLLICE. - *Al Ministro della difesa.* - Per conoscere:

se risponda al vero quanto è stato trasmesso da RAI 1 alle ore 22 del giorno 26 luglio 1988, relativamente alle armi usate nell'attentato al battello greco «Isola di Poros», che sarebbero di provenienza italiana;

ove la risposta sia affermativa, per quali vie le armi siano pervenute ai terroristi;

infine, se tali armi fossero state vendute alla Libia con la clausola dell'*end user*.

(4-02058)

(3 agosto 1988)

RISPOSTA. - Nell'assalto terroristico dell'11 luglio 1988 a bordo della motonave « City of Poros » risulta che sia stata usata anche una pistola mitragliatrice calibro 9 di produzione italiana.

Una analoga arma è stata rinvenuta nei pressi dell'auto esplosa lo stesso giorno nei dintorni del porto del Trokadero (Grecia).

Le due armi facevano parte di due diversi quantitativi di pistole mitragliatrici spedite in Libia nel periodo 1975-77 in base a due regolari licenze di esportazione rilasciate alla ditta italiana che agiva come sub-commissionaria di una industria belga, detentrica del contratto di fornitura delle Forze armate libiche.

Il Ministro della difesa

ZANONE

(8 novembre 1988)

SCARDAONI. - *Al Ministro del tesoro.* - Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, relativa alla signora Moresco Renza, nata a Savona il 23 ottobre 1946 ed ivi residente (posizione n. 7764622).

L'interrogante fa presente che la domanda dell'interessata risale al 1° ottobre 1986 e che, da quella data, non ha ricevuto alcun cenno di risposta in merito.

(4-00994)

(27 gennaio 1988)

RISPOSTA. - Al riguardo si precisa che questa amministrazione, con decreto n. 285742 del 20 giugno 1988, in accoglimento della domanda prodotta dalla signora Renza Moresco, ha concesso alla stessa la ricongiunzione *ex lege* n. 29 del 1979, ai fini della pensione, di sei anni e quattro mesi e, contestualmente, poichè l'interessata è cessata dal servizio il 30 settembre 1986, ha provveduto a conferirle la pensione diretta ordinaria di lire annue lorde 3.528.000, con decorrenza dal 1° ottobre 1986, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Gli atti relativi al conferimento dell'assegno a riposo sono stati inviati, in data 23 settembre 1988, al sindaco del comune di Savona, mentre gli atti di pagamento erano già stati precedentemente inviati in data 5 settembre 1988 alla direzione provinciale del Tesoro di Savona.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

PUJIA

(11 novembre 1988)

TRIPODI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Tenuto conto della petizione sottoscritta da molte decine di genitori dei bambini che si apprestano a frequentare per l'anno 1988-1989 la prima classe della scuola media «G. Salvemini» di Polistena (Reggio Calabria), con la quale

rappresentavano legittimamente la loro profonda lamentela per aver appreso che per la formazione delle prime classi si dovrà procedere al sorteggio per la scelta della lingua straniera e precisamente tra l'inglese e il francese;

considerato che tale decisione, non condivisa nemmeno dalle autorità scolastiche locali, scaturisce dal fatto che il provveditorato agli studi di Reggio Calabria intende mantenere tre classi per la lingua inglese e paradossalmente due classi di lingua francese, quando quest'ultimo corso è stato richiesto soltanto da quattro alunni, mentre per l'inglese vi è la richiesta della stragrande maggioranza degli alunni,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda predisporre, anche in deroga ad altra direttiva, provvedimenti che possano soddisfare la giusta e democratica aspirazione dei bambini e dei loro genitori, accogliendo la proposta del preside e degli organi collegiali di sostituire una classe di improduttivo corso di lingua francese con una di lingua inglese.

(4-02101)

(27 settembre 1988)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si premette che, presso la scuola media «Salvemini» di Polistena, ha sempre funzionato, relativamente al cosiddetto «tempo normale», un corso completo di lingua francese con cattedre regolarmente previste in organico e, quindi, non suscettibili di trasformazione ai sensi delle disposizioni vigenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 782 del 14 maggio 1982 e articolo 2 dell'ordinanza ministeriale del 30 ottobre 1984), le quali consentono l'introduzione dell'insegnamento di una lingua diversa soltanto in eventuali classi prime, di nuova istituzione rispetto a quelle attivate nel precedente anno scolastico.

Alle suddette disposizioni si è, pertanto, correttamente attenuto il provveditore agli studi di Reggio Calabria nell'autorizzare il funzionamento, presso la scuola in questione, di una prima classe a tempo normale di lingua francese e due prime classi di lingua inglese.

Si ritiene, ad ogni modo, di dover aggiungere che, in attesa di un'auspicabile riforma dell'attuale normativa, lo studio di una seconda lingua può essere consentito, nella scuola media, o nel contesto di un progetto sperimentale, da adottarsi in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, o attraverso l'istituzione di corsi extracurricolari ai sensi del comma 6 dell'articolo 14 della legge n. 270 del 1982.

Si desidera, pertanto, far presente che, ove richieste del genere dovessero essere formulate, per il prossimo anno, dai competenti organismi della succitata scuola media, non si mancherà di esaminarle con la migliore predisposizione, al fine di venire incontro alle aspirazioni della locale popolazione scolastica.

Il Ministro della pubblica istruzione

GALLONI

(5 novembre 1988)